Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 90-1935

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento relative alla campagna 2011 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.mi., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte.

Visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che, tra l'altro, abroga il reg. (CE) n. 1782/2003.

Visto il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009.

Visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche dovute alla revisione cosiddetta "health check" della PAC, in data 10.12.2009.

Preso atto che per la Misura 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori" del PSR sono state presentate domande ai sensi del bando 2007 (D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e ss.mm.ii.) ed ai sensi del bando 2008 (D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008 e ss.mm.ii.).

Considerato, inoltre, che contestualmente alla domanda di insediamento era possibile dichiarare in modo opzionale di voler realizzare almeno uno degli adempimenti di seguito indicati:

- a) "Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituiti dalla adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 e/o ad altre Misure dell'Asse 2 del PSR (Programma di Sviluppo Regionale 2007-2013)";
- b) "Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica".

Preso atto che le adesioni agli adempimenti opzionali hanno costituito punteggio di priorità nell'ambito delle graduatorie della Misura 112 e che nell'ambito delle 1.915 domande presentate e

ammesse all'istruttoria, n. 920 risultano avere sottoscritto la dichiarazione di cui al punto a) e n. 314 la dichiarazione di cui al punto b).

Ritenuto necessario consentire ai giovani che si sono effettivamente insediati in agricoltura ai sensi della Misura 112 (e risultino pertanto possessori di un fascicolo aziendale nell'Anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte) di aderire alle azioni della Misura 214 (Pagamenti agroambientali), come peraltro previsto dall'Allegato II del reg. CE 1974/2006 e ss.mm.ii., par. 5.3.1.1.2 che rammenta di prevedere nei PSR per i giovani agricoltori il ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che dà adito a tali misure.

Visto che con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 34-11286 del 23.04.2009 e n. 47-13325 del 15.02.2010 è stata consentita, per le motivazioni prima specificate, in favore di giovani agricoltori la presentazione nel 2009 e nel 2010 di domande di aiuto/pagamento ai sensi delle azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" rispettivamente attivate negli anni indicati.

Preso atto che ai sensi dei Bandi agroambientali del 2009 e del 2010 sono rispettivamente pervenute n. 305 e n. 252 domande (al netto delle rinunce) ritenute ammissibili, per un totale di 557 domande.

Considerato, tuttavia, che non tutti i giovani richiedenti l'insediamento ai sensi della Misura 112 hanno potuto aderire ai bandi agroambientali di cui alle D.G.R. n. 34-11286 del 23.04.2009 e D.G.R. n. 47-13325 del 15.02.2010 per diversi motivi, tra i quali lo sfasamento tra i termini di presentazione delle domande agroambientali e la definizione delle istruttorie delle domande 112 da parte degli Enti competenti.

Tenuto anche conto che con la D.G.R. n. 57-11248 del 30.04.2009 sono state incrementate le risorse inizialmente assegnate alla misura 112, con la possibilità finanziare ulteriori piani di insediamento che prevedevano l'assunzione di impegni agroambientali.

Ritenuto opportuno che possano aderire alle azioni agroambientali anche i giovani insediati in agricoltura ai sensi della Misura 112 che non hanno a suo tempo dichiarato l'intenzione di assumere gli adempimenti a) o b) sopra specificati e, pertanto, non hanno beneficiato del relativo punteggio di priorità ai fini del finanziamento della domanda di insediamento.

Ritenuto pertanto di concedere a tutti i giovani insediatisi in agricoltura ai sensi della Misura 112, che non hanno aderito ai Bandi agroambientali di cui alle citate D.G.R. n. 34-11286 e 47-13325, la possibilità di presentare nella campagna 2011 una domanda di aiuto (che costituisce per il 1° anno anche domanda di pagamento) ai sensi di una o più azioni agroambientali previste dal PSR 2007-2013.

Ritenuto, tuttavia, che siano da considerare prioritarie le domande agroambientali dei giovani agricoltori che nella domanda di insediamento si sono impegnati a realizzare gli adempimenti ambientali sopra richiamati.

Valutato che con il presente bando viene conseguita maggior sinergia nella capacità di raggiungimento degli obiettivi auspicati dalla normativa nazionale, in conformità al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4 (Tipologia di azioni integrate) e 5.1 (Coerenza interna).

Considerato necessario che, qualora il cedente abbia in corso di applicazione un impegno della misura 214, il giovane agricoltore che aderisce al presente bando debba operare, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006, un adeguamento dell'impegno preesistente che

consiste nel prolungarne la durata per altri 5 anni a partire dal 2011, in aggiunta al periodo di applicazione del medesimo impegno da parte del cedente.

Considerato inoltre opportuno, al fine di perseguire di maggiori benefici ambientali, che qualora il cedente abbia in corso di applicazione l'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) il giovane agricoltore che aderisce al presente bando possa trasformare e adeguare l'impegno preesistente, ai sensi dell'art. 27, par. 11 e 12 del regolamento CE 1974/2006, in un nuovo impegno di durata quinquennale relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione di seminativi in foraggere permanenti).

Rammentata la possibilità che, come previsto dall'art. 44 del reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. il giovane agricoltore si limiti a portare a compimento gli impegni agroambientali assunti dal cedente per gli anni residui del periodo di impegno originario, presentando a partire dal 2011 domande annuali di pagamento secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni procedurali e applicative.

Valutato necessario attribuire al presente bando un'adeguata dotazione finanziaria, al fine di conseguire nella maggior misura possibile le sinergie di cui si è detto in precedenza, anche tra misure di diversi Assi del PSR.

Considerato necessario, per il finanziamento dell'annualità 2011 delle domande di aiuto/pagamento relative al presente bando, stabilire che:

- le risorse disponibili per il 2011 sono pari a 600.000 euro di spesa pubblica totale;
- la ripartizione tra le azioni verrà effettuata dalla Direzione regionale agricoltura in modo particolareggiato per consentire, tra l'altro, le assegnazioni a livello informatico;
- qualora l'importo sopra indicato risultasse insufficiente a finanziare tutte le domande pervenute la Direzione agricoltura è incaricata:
- di rimodulare a favore del presente bando eventuali ulteriori risorse derivanti da economie di altri bandi relativi alle misure agroambientali;
- e, in subordine, ad elaborare graduatorie per azione in base all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale ed in base ad altri parametri dichiarati dallo stesso richiedente, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR:
- qualora, invece, l'importo sopra indicato risultasse superiore all'importo necessario al finanziamento di tutte le domande pervenute, le economie verranno considerate a disposizione della Misura 214, per l'emanazione di altri bandi della stessa campagna o di successive campagne e comunque nell'ambito delle possibilità di finanziamento del PSR 2007-2013.

Considerato che l'adesione nel 2011 comporta l'assunzione di impegni aventi durata quinquennale ai sensi delle azioni oggetto del presente bando, ma rilevato che i fondi ad esse destinati possono essere erogati solo fino all'ultimo anno del periodo di programmazione corrente, ossia il 2013, e rendicontati ai sensi dell'art. 28 del reg. CE n. 1290/2005, ne consegue che non è possibile fornire garanzia del reperimento di nuovi fondi per lo stesso tipo di sostegno a partire dal 2014.

Tenuto conto, inoltre, che la proposta di modifica del reg. CE 1974/2006 prevede espressamente l'accettazione da parte degli aderenti alla misura di cui all'art. 39 del reg. 1698/2005 di una clausola di revisione degli impegni attuali per adeguarli al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune che sarà in vigore a partire dal 2014 e che la Commissione ha indicato che occorre tenerne conto nei bandi a valere sulla campagna 2011.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Tenuto conto della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Considerato, inoltre, che l'azione 214.8/1 concede un sostegno per unità di bestiame adulto delle razze animali considerate ammissibili in quanto riconosciute come "minacciate di abbandono" e che la lista di tali razze è inserita nel PSR.

Tenuto conto che in merito alla citata azione è stata presentata alla Commissione Europea una proposta di modifica della lista delle razze, al fine di inserire un'ulteriore razza caprina, la Grigia delle Valli di Lanzo (o Fiurinà) che risulta interessare potenzialmente 25 aziende, secondo i dati in possesso dell'Associazione provinciale allevatori e del Servizio agricoltura della Comunità montana Valli di Lanzo.

Preso atto che le aziende e gli allevamenti della razza di cui trattasi risultano di dimensioni molto ridotte è ragionevole consentire la presentazione di domande al di sotto della soglia di ammissibilità fissata negli anni precedenti ad 1 Unità di bestiame adulto (UBA) per le altre razze.

Considerato opportuno per la salvaguardia della razza fissare la soglia di ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento a 0,2 UBA.

Ritenuto di poter consentire ai sensi del presente bando la presentazione di domande di aiuto/pagamento anche per il sostegno dei capi di tale razza, condizionando la fase di concessione dell'aiuto all'approvazione della modifica del PSR.

Visto il reg. (UE) n. 65/2011 (che ha abrogato il reg. CE 1975/2006) che stabilisce le modalità di applicazione del reg. CE 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che descrive le proprietà delle domande di aiuto e di pagamento agli articoli 2 e 3.

Considerato opportuno semplificare le fasi di presentazione della domanda consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo.

Viste le norme nazionali circa il regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 quali il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 (in corso di modificazione tra l'altro a causa dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2011 del reg. UE n. 65/2011) ed i provvedimenti applicativi regionali.

Visti i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013.

Visto il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Visto che

il citato D.M. è stato abrogato dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 che ha sostanzialmente confermato i punti riguardanti le violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1698/05, sul sostegno allo sviluppo rurale.

Visti i provvedimenti attuativi a livello regionale ovvero la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii e le Determinazioni Dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 del 4.11.2010 e n. 1675 del 30.12.2010.

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05 ha esaminato i criteri di selezione applicabili alle domande nel corso di diverse sedute ed in particolare:

- in data 29.02.2008 i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.1, 214.2 e 214.8;
- nelle date del 29.02.2008 e del 9.06.2008 i criteri di selezione applicabili alle domande dell'azione 214.3;
- in data 12.12.2008 i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.4, 214.6, 214.7 e 214.9.

Preso atto che l'art. 68 del citato reg. CE n. 73/2009 definisce le condizioni per concedere un sostegno agli agricoltori che conseguono il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e che il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) in data 29 luglio 2009 ne individua le disposizioni per l'attuazione in Italia.

Considerati gli approfondimenti effettuati dal Mipaaf in collaborazione con le Regioni ed il recepimento nei PSR di tabelle che definiscono le possibili sovrapposizioni tra il sostegno ai sensi dell'art. 68 del reg. 73/2009 in riferimento ai comparti produttivi (carne bovina, carne ovicaprina, olio di oliva, ecc.) e gli aiuti delle misure dei PSR e ne individuano i criteri di demarcazione.

Tenuto conto altresì della richiesta di ulteriore allineamento del PSR della Regione Piemonte rispetto alle indicazioni del Mipaaf in merito alla produzione di qualità delle carni bovine ed ovicaprine sostenuta dall'art. 68 che non contemplerebbe la carne prodotta in allevamenti biologici.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali.

Tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009. Tenuto conto, inoltre, della formale costituzione delle nuove Comunità montane mediante decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede degli enti sorti per aggregazione.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del

25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

Visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega vigenti, stipulate da parte dell'ARPEA con gli Enti delegati.

Ritenuto necessario dare incarico alla Direzione regionale Agricoltura e ad ARPEA, di stabilire, per le parti di rispettiva competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione agli Enti delegati competenti per territorio delle domande di cui si è detto e di emanare le disposizioni di natura tecnica, di formazione e di gestione delle graduatorie e delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo ex art. 8 della 1.r. 17/99 mediante consultazione telematica in data 25.03.2011 e nel corso della seduta del 13.04.2011 e che ne sono state recepite le osservazioni, ove possibile.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR), misura 214 "Pagamenti agroambientali", di stabilire quanto segue in merito a giovani agricoltori che rispondono simultaneamente alle seguenti condizioni:

- a) hanno presentato domanda ai sensi della Misura 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori" del PSR negli anni:
- 2007, ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e ss.mm.ii. oppure
- 2008, ai sensi della D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008 e ss.mm.ii.
- b) si sono effettivamente insediati in aziende agricole e sono intenzionati ad aderire agli impegni agroambientali di cui alla misura 214 del PSR.
- I. Possono essere presentate le domande di aiuto (che costituiscono anche domande di pagamento del 1° anno) per l'adesione di durata quinquennale, a partire dalla campagna 2011, ad una o più delle seguenti azioni:
- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo);
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggiere permanenti);
- 214.6 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica);
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie).

- II. E' consentita, in particolare, per l'azione 214.8/1 la presentazione di domande di aiuto/pagamento riguardanti almeno 0,2 Unità di bestiame adulto (UBA) della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", fermo restando il conseguimento dell'approvazione della Commissione Europea prima della fase di ammissione al finanziamento.
- III. Le risorse complessivamente disponibili per l'annualità 2011 sono pari a 600.000,00 euro di spesa pubblica totale (a carico del FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%). La ripartizione dell'importo sopra indicato tra le azioni o sottoazioni verrà definita con atto della Direzione regionale agricoltura.

Qualora per una o più azioni (o sottoazioni) la somma assegnata risultasse insufficiente a finanziare la prima annualità di tutte le domande riferite al presente bando, la Direzione agricoltura è incaricata di effettuare una rimodulazione finanziaria che consenta l'utilizzo di eventuali economie nell'ambito del presente bando e, in subordine, di economie derivanti da altri bandi riguardanti le misure agroambientali.

Se tali risorse dovessero risultare insufficienti saranno elaborate graduatorie per azione o sottoazione collocando per primi i richiedenti che nella domanda di insediamento relativa alla misura 112 avevano espresso l'intenzione di realizzare almeno uno degli adempimenti di natura ambientale o relativi all'agricoltura biologica, e secondariamente i richiedenti che nella domanda di insediamento non avevano espresso tale intenzione.

Ad entrambe le tipologie di richiedenti verranno applicati, nell'ordine, i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, basati sull'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale ed in base ad altri parametri dichiarati dallo stesso richiedente.

Qualora, invece, l'importo sopra indicato risultasse superiore all'importo necessario al finanziamento di tutte le domande pervenute, le economie verranno considerate a disposizione della Misura 214, per il finanziamento di domande pervenute in altri bandi della stessa campagna o di successive campagne e comunque nell'ambito delle possibilità di finanziamento del PSR 2007-2013.

- IV. Si richiamano le prescrizioni delle azioni agroambientali ed in particolare la durata pluriennale degli impegni. L'erogazione delle annualità di pagamento relative alle domande accoglibili, tuttavia, può essere assicurata soltanto fino al 2013, ultima annualità della programmazione corrente, non essendo attualmente possibile garantire il reperimento dei fondi necessari per finanziare la prosecuzione degli impegni nel successivo periodo di programmazione.
- V. Si richiamano altresì le indicazioni espresse dalla Commissione UE che a partire dal 2011 consentono nuove adesioni ai sensi di misure pluriennali del PSR (tra cui le misure di cui all'art. 39 del reg. CE 1698/2005) a condizione che i beneficiari accettino di sottoporre a revisione gli impegni assunti, adeguandosi nell'anno 2014 al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune. Secondo le conoscenze attuali, nel caso in cui l'adeguamento non venga accettato appare possibile cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
- VI. Qualora l'azienda in cui è avvenuto l'insediamento abbia in corso di attuazione un impegno ai sensi di un'azione della misura 214, il giovane agricoltore può aderire al presente bando con le seguenti modalità:

- se il giovane agricoltore aderisce al medesimo impegno già in corso di applicazione nell'azienda in cui si è insediato, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006 è tenuto a operare un adeguamento dell'impegno preesistente che consiste nel prolungarne la durata per altri 5 anni a partire dal 2011, in aggiunta al periodo di applicazione già svolto dal cedente;
- se l'azienda in cui è avvenuto l'insediamento ha in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento CE 1974/2006, il giovane agricoltore può trasformare l'impegno preesistente in un impegno relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti). Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento CE 1974/2006, è richiesto il contestuale adeguamento dell'impegno preesistente, che consiste nel prolungarne la durata mediante l'adesione alle azioni 214.2 o 214.4 per un nuovo quinquennio a partire dal 2011, in aggiunta al periodo di applicazione già svolto dal cedente.

In entrambi i casi l'applicazione del nuovo impegno quinquennale a partire dal 2011 fa sì che non debbano essere restituiti i premi già percepiti dal cedente per i terreni e/o gli animali interessati dall'operazione.

Rimane la possibilità che il giovane agricoltore, subentrato nella conduzione di un'azienda con impegni agroambientali preesistenti in corso di attuazione, si limiti a portarli a compimento per gli anni residui del periodo di impegno originario. Si tratta di un cambio di beneficiario regolamentato dall'art. 44 (comma 1) del reg. (CE) n.1974/2006 e ss.mm.ii. In tal caso la domanda del 2011 va presentata ai sensi delle disposizioni procedurali e applicative riferite alle domande di pagamento della misura 214.

VII. Viene dato incarico alla Direzione regionale Agricoltura e all'ARPEA, per le parti di rispettiva competenza:

- di stabilire i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande agli Enti delegati competenti per territorio;
- di definire i criteri per la formazione e la gestione delle graduatorie e per le fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme che regolano la compatibilità fra il sostegno diretto e i pagamenti dello sviluppo rurale;
- di emanare disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni.

Contro la presente deliberazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)